



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Vincenzo DE LUCA, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO,
DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLA,
INCOSTANTE, MARITATI e SCANU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2012

Nuova disciplina del servizio civile nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il servizio civile è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772, di cui fu relatore il senatore Giovanni Marcora, inizialmente previsto come alternativa al servizio di leva, previsto esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza (così infatti erano chiamati coloro che si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi umanitari e religiosi). La scelta inizialmente era valutata da una giuria di psicologi militari, che avevano il compito di valutare le reali motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio militare: l'articolo 5, primo comma, prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.

Con la legge 6 marzo 2001, n. 64, venne istituito nel 2001 il «servizio civile nazionale» (inizialmente avviato in fase sperimentale solo per le donne e gli uomini inabili alla leva fino ai 26 anni. Dal gennaio 2005, con l'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 77, l'età è stata innalzata fino ai 28 anni).

Tale servizio, pur conservando tra i propri fondamenti la difesa non-violenta della patria (patrimonio dell'obiezione di coscienza) e il servizio presso enti del terzo settore ed enti pubblici, veniva ora ad essere un'istituzione completamente diversa dal servizio obbligatorio, che poteva essere prestato in alternativa a quello militare, perché esso si fonda su una scelta volontaria da parte dei giovani, avendo un importante impianto formativo sugli stessi, e non comportante particolari limi-

tazioni (salvo il fatto che esso non è previsto per chi già opera nei corpi armati), nonché il riconoscimento in alcuni casi dei crediti formativi presso le università e offrendo ai volontari un rimborso spese maggiore di quello in precedenza offerto agli obiettori. La novità della norma del 2001 fu probabilmente l'introduzione della qualificazione di tale servizio non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio. A partire dal 1° luglio 2005, dopo la sospensione definitiva del servizio militare di leva, il servizio civile nazionale è aperto anche a tutti gli uomini che non abbiano prestato il servizio militare.

La legge 23 agosto 2004, n. 226, che determinò la sospensione del servizio di leva, a partire dal 1° gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio.

Si è ritenuto quindi fondamentale dover modificare la legislazione per adeguarla alle esigenze attuali.

Il servizio civile nasce come una evoluzione del vecchio obiettore di coscienza e permette a tutti i ragazzi e le ragazze con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere un'esperienza altamente educativa e professionalizzante. La finalità così come disciplinata dal nuovo disegno di legge è quella della difesa della patria. Tale obiettivo come si legge dall'articolo 1 si realizza attraverso misure di impegno sociale nei seguenti settori:

- a) assistenza, sostegno e reinserimento sociale;
- b) promozione ed integrazione sociale e culturale;
- c) educazione alla legalità e alla pace;
- d) tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale;

e) protezione civile;

f) prevenzione e mediazione dei conflitti, ricostruzione post conflitto bellico.

Si è ritenuto necessario dover prevedere l'introduzione di dispositivi volti a garantire la coerenza fra le finalità e le attività adeguate di impegno sociale.

All'atto di presentazione della domanda bisogna allegare un *curriculum vitae*, poi si viene chiamati, per sostenere un colloquio, dove si fanno domande sul progetto e sul servizio civile in generale.

Poi verrà stilata una graduatoria. Una volta entrati bisogna affrontare un corso di formazione composto da due specifici percorsi: la formazione generale e la formazione specifica. La prima ha come obiettivo l'apprendimento di tutta una serie di competenze trasversali all'attività lavorativa: rispetto per gli orari, per gli operatori, consapevolezza del proprio ruolo di volontario. Nella formazione specifica invece si imparano nozioni e competenze «specialistiche» che poi verranno applicate durante lo svolgimento del servizio vero e proprio: modalità di relazione e comunicazione con i diversamente abili o anziani, nel caso di un progetto di tipo sociale, oppure gestione del *database* o della clientela nel caso di un servizio svolto in un ufficio. Si è ritenuto necessario prevedere la predisposizione di un contratto che rechi la data di inizio del servizio civile attestata dal responsabile dell'ente pubblico e dall'organizzazione privata, che preveda il trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobi-

lità. Agli ammessi a prestare attività di servizio civile competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno, rapportata alla durata del progetto e all'orario di servizio, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo.

È apparso opportuno, inoltre, prevedere che l'Ufficio nazionale per il servizio civile, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sull'assicurazioni private e di interesse collettivo, debba predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

È stata regolamentata la promozione del servizio civile, la presente legge, infatti, prevede che le regioni promuovono il servizio civile nazionale sul loro territorio, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile, istituito, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, presso l'assessorato competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'Ufficio regionale per il servizio civile svolge le seguenti funzioni:

- concorre alla definizione della proposta di piano triennale del servizio civile nazionale;

- concorre alla definizione dei settori di intervento validi per la progettazione nella regione;

- concorre alla definizione e attuazione delle linee guida per l'attività di controllo sugli enti e organizzazioni di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge e sullo svolgimento dei progetti di servizio civile nazionale;

- concorre alla definizione e attuazione delle linee guida per l'attività di monitorag-

gio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti con i progetti di servizio civile nazionale e concorre alla elaborazione della relazione annuale al Parlamento;

- elabora e presenta una relazione annuale al consiglio regionale che dia conto dell'attività svolta;

- promuove azioni e accordi per la valorizzazione del periodo di servizio civile nazionale ai fini dell'inserimento lavorativo e del portfolio curriculare;

- concorre alla gestione delle linee guida per la formazione generale al servizio

civile nazionale attraverso la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per le figure degli enti e delle organizzazioni previste dalla disciplina del servizio civile nazionale;

- svolge attività di promozione e informazione sul servizio civile nazionale in collaborazione con le province ed i comuni;

- ha facoltà di introdurre ulteriori incentivi al beneficio dei giovani per lo svolgimento del servizio civile nazionale in progetti realizzati sul territorio di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, il servizio civile nazionale, autonomo istituto repubblicano finalizzato all'adempimento del dovere di difesa della patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta, alternativa alla difesa militare dello Stato e delle istituzioni repubblicane nell'ambito del contesto nazionale, europeo e internazionale. La difesa della patria è realizzata attraverso interventi che concorrano al perseguimento della pace, dell'uguaglianza sostanziale e del progresso sociale e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso modalità di difesa non armata e non violenta in ambiti definiti e coerenti con la suddetta finalità.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate mediante misure di impegno sociale nei seguenti settori:

- a*) assistenza, sostegno e reinserimento sociale;
- b*) promozione ed integrazione sociale e culturale;
- c*) educazione alla legalità e alla pace;
- d*) tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale;
- e*) protezione civile;
- f*) prevenzione e mediazione dei conflitti, ricostruzione *post* conflitto bellico.

3. Il servizio civile nazionale non può essere utilizzato per garantire, nei diversi ambiti, i servizi pubblici essenziali in capo alle amministrazioni centrali e territoriali

dello Stato in sostituzione di figure professionali.

4. Con appositi regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a introdurre dispositivi volti a garantire la coerenza fra le finalità e le attività adeguate di impegno sociale sia in ordine ai soggetti proponenti i progetti di cui all'articolo 5 della presente legge, sia con riferimento ai contenuti e alla struttura dei progetti stessi.

Art. 2.

(Durata e requisiti di ammissione)

1. Sono ammessi a prestare servizio civile nazionale su base volontaria, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 11:

a) le cittadine e i cittadini italiani che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo;

b) le cittadine e i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno tre anni che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo.

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile nazionale l'aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso proprio, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiale esplosivo ovvero per delitti di appartenenza o favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. La predetta esclusione non si applica qualora, alla data della presentazione della domanda, la pena comminata sia stata

scontata per intero ovvero ai soggetti che si trovano in stato di detenzione inseriti in percorsi di pena alternativa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale per il servizio civile, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al servizio civile nazionale dei detenuti in pena alternativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Il servizio civile nazionale ha durata compresa tra i nove e i dodici mesi se svolto in Italia e tra i dodici e i quindici mesi se svolto all'estero.

4. La durata e l'orario di svolgimento del servizio sono stabiliti in relazione alla natura del progetto e prevedono comunque un impegno settimanale complessivo compreso fra le venti e le trentasei ore, ovvero un monte ore mensile compreso tra ottanta e centoquarantaquattro ore. I progetti di servizio civile all'estero possono prevedere solo un limite di orario minimo settimanale fissato in trentasei ore ovvero di un monte ore annuo minimo di millesettecento ore.

5. L'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di servizio prestato. L'ente presso cui l'attività viene svolta può concedere la fruizione anticipata dei permessi non maturati sino ad un massimo di venti giorni.

6. I giorni di permesso retribuito e le festività durante le quali non viene prestato servizio non sono conteggiati nel calcolo del monte ore annuale, mentre ogni giorno di assenza per malattia, infortunio e maternità è conteggiato per sei ore nel calcolo del medesimo.

7. Al servizio civile nazionale non possono essere ammessi i candidati che, all'atto della presentazione della domanda, risultino

appartenenti a corpi militari o alle Forze di polizia.

Art. 3.

(Rapporto di servizio civile nazionale)

1. I giovani selezionati dagli enti accreditati ai sensi dell'articolo 4 per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto di cui al comma 1, recante la data di inizio del servizio civile attestata dal responsabile dell'ente pubblico e dall'organizzazione privata, prevede il trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

3. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile, di cui al comma 4, non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.

4. Agli ammessi a prestare attività di servizio civile competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero ai sensi dell'articolo 10. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno, rapportata alla durata del progetto e all'orario di servizio, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo.

5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, provvede a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

6. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo.

7. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale per il servizio civile della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano gli articoli 16 e 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 4 del presente articolo, ridotto di un terzo, a carico del Fondo.

8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, per quanto di competenza, rilascia ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.

9. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, ai sensi di quanto previsto dal contratto di cui al comma 1 e possono svolgere attività di lavoro subordi-

nato o autonomo, se compatibile con il corretto espletamento del servizio.

10. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono in alcun caso presentare ulteriore domanda.

Art. 4.

(Enti, organizzazioni)

1. Possono presentare progetti di servizio civile nazionale soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad esclusione delle regioni e delle province autonome.

2. Gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro che intendono accreditarsi al fine di presentare progetti per il servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti: corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1; svolgimento di un'attività continuativa in almeno uno dei settori indicati all'articolo 1, comma 2, da almeno cinque anni.

3. Gli enti e le organizzazioni pubbliche di cui al comma 2 devono garantire capacità organizzativa per l'adempimento dei compiti ad essi demandati dalla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale per il servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissati i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento e per la presentazione di progetti.

Art. 5.

(Progetti di servizio civile nazionale)

1. L'organizzazione delle attività di servizio civile nazionale funzionali alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è attuata tramite specifici progetti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale per il servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche cui devono attenersi i progetti, da realizzare sia in Italia che all'estero, nonché i criteri di valutazione degli stessi coerenti con le finalità previste dall'articolo 1. I criteri di valutazione dei progetti debbono tener conto in modo vincolante degli esiti dell'attività di monitoraggio, valutazione, verifica e controllo compiuta sui progetti realizzati dalle stesse organizzazioni nella stessa regione o provincia autonoma e nel medesimo settore nell'anno precedente o nell'ultimo anno in cui si è partecipato al servizio civile nazionale.

3. I progetti presentati dagli enti di servizio civile nazionale accreditati ai sensi dell'articolo 4 devono comunque prevedere:

a) l'indicazione del collegamento fra le finalità della presente legge e lo svolgimento delle attività progettuali;

b) la descrizione del contesto territoriale e settoriale fermo restando che, per i progetti da realizzare in Italia;

c) gli obiettivi di settore che si intendono perseguire;

d) gli obiettivi formativi rivolti ai giovani;

e) le modalità di realizzazione degli obiettivi, con particolare attenzione alle attività svolte dai giovani del servizio civile nazionale;

f) il numero di volontari che si intendono impiegare, comunque non inferiore a quattro. Tale requisito può essere raggiunto attraverso uno o più soggetti attuatori in progettazione congiunta sia aderenti al medesimo ente accreditato che fra più enti accreditati;

g) la durata del progetto di servizio civile, nei limiti di all'articolo 2, commi 3 e 4;

h) i criteri e le modalità di selezione dei giovani del servizio civile nazionale;

i) i criteri e le modalità di monitoraggio dei progetti per ciò che riguarda l'attuazione degli stessi e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

l) l'impegno di fornire o meno servizi di vitto o di vitto e alloggio ai giovani del servizio civile nazionale coinvolti nel progetto.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, nell'ambito di quanto stabilito dal piano triennale, valuta e approva i progetti di servizio civile presentati ai sensi del presente articolo.

5. Entro centoventi giorni dal deposito dei progetti di servizio civile nazionale da parte degli enti, nei termini stabiliti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, quest'ultimo è tenuto a comunicare il punteggio attribuito ad ogni progetto e, sulla base del contingente annuo, a comunicare la lista dei progetti ammessi al finanziamento statale. Non prima di trenta giorni dalla comunicazione delle liste dei progetti ammessi al finanziamento statale ed entro novanta giorni dalla stessa data è pubblicato il bando per la selezione dei volontari nei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 6.

(Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile raccoglie, esamina e decide sulle richieste di accreditamento degli enti e organizzazioni di

servizio civile nazionale, così come verifica la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'accREDITAMENTO.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile raccoglie, esamina e approva i progetti di impiego predisposti dagli enti e organizzazioni accreditate.

4. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.

Art. 7.

(Struttura e competenze dell'Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. All'Ufficio nazionale per il servizio civile spettano le seguenti funzioni:

- a) definizione della proposta di piano triennale del servizio civile nazionale;
- b) attuazione del piano triennale;
- c) definizione dei settori di intervento validi per la progettazione nella regione;
- d) definizione e gestione della normativa in materia di accREDITAMENTO degli enti e organizzazioni di cui all'articolo 4;
- e) definizione e gestione dei criteri di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale presentati dagli enti e organizzazioni ai sensi dell'articolo 5;
- f) definizione e gestione delle linee guida per la formazione generale al servizio civile nazionale;
- g) definizione delle linee guida per l'attività di controllo sugli enti e organizzazioni e sullo svolgimento dei progetti di servizio civile nazionale;
- h) definizione delle linee guida per l'attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti con i progetti di servizio civile nazionale;

i) gestione del fondo nazionale del servizio civile;

l) elaborazione e presentazione di un'apposita relazione annuale al Parlamento che dia conto dell'attività svolta.

Art. 8.

(Competenze delle regioni e istituzione dell'Ufficio regionale per il servizio civile)

1. Le regioni promuovono il servizio civile nazionale sul loro territorio, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile, istituito, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, presso l'assessorato competente per materia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Ufficio regionale per il servizio civile svolge le seguenti funzioni:

a) concorre alla definizione della proposta di piano triennale del servizio civile nazionale;

b) concorre alla definizione dei settori di intervento validi per la progettazione nella regione;

c) concorre alla definizione e attuazione delle linee guida per l'attività di controllo sugli enti e organizzazioni di cui all'articolo 5 nello svolgimento dei progetti di servizio civile nazionale;

d) concorre alla definizione e attuazione delle linee guida per l'attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti con i progetti di servizio civile nazionale;

e) concorre all'elaborazione della relazione annuale al Parlamento;

f) elabora e presenta una relazione annuale al consiglio regionale che dia conto dell'attività svolta promuove azioni e accordi per la valorizzazione del periodo di servizio civile nazionale ai fini dell'inserimento lavorativo e del portfolio curriculare;

g) concorre alla gestione delle linee guida per la formazione generale al servizio

civile nazionale attraverso la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per le figure degli enti e delle organizzazioni previste dalla disciplina del servizio civile nazionale;

h) svolge attività di promozione e informazione sul servizio civile nazionale in collaborazione con le province ed i comuni;

i) ha facoltà, di introdurre ulteriori incentivi a beneficio dei giovani per lo svolgimento del servizio civile nazionale in progetti realizzati sul territorio di competenza.

Art. 9.

(Partecipazione dei giovani stranieri residenti alla finalità di cui all'articolo 1)

1. Gli stranieri residenti in Italia da almeno tre anni, possono presentare domanda di partecipazione ai progetti di servizio civile nazionale in attuazione della finalità di cui all'articolo 1.

2. Per gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1 valgono le disposizioni di cui all'articolo 3.

3. I cittadini stranieri partecipano a progetti la cui durata è la stessa prevista per i cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

4. Durante il periodo di svolgimento del servizio civile nazionale sono sospesi i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 10.

(Servizio civile all'estero)

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti accreditati e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, acquisito il parere positivo dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri per ciò che riguarda le condizioni ge-

nerali di sicurezza dello Stato estero presso cui opereranno i volontari.

2. I progetti di servizio civile svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito al comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i seguenti requisiti:

a) prevedere la permanenza dei volontari presso la sede estera per un periodo non inferiore a otto mesi;

b) prevedere lo svolgimento del servizio civile esclusivamente in Paesi in via di sviluppo ovvero nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli ove le condizioni di sicurezza lo permettano;

c) garantire adeguati livelli e misure di sicurezza per i volontari.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e sentito il Comitato tecnico per il servizio civile, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai volontari in servizio civile all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. La legge 6 marzo 2001, n. 64, è abrogata.